

## PRIMI COMMENTI AL COLLEGATO LAVORO (DDL 1167 B)

*di Tommaso Germano*

La forza simbolica della ricorrenza è inscindibile dalla memoria del lungo e sofferto cammino attraverso il quale le giuste richieste di condizioni di lavoro rispettose della dignità dell'uomo hanno potuto finalmente tradursi in pienezza di diritti".

Le parole del Presidente della Repubblica, doverose nella circostanza del 1 Maggio, sembrano non tener conto - nel contingente - che, negli anni (a partire dalla raggiunta consapevolezza della "pienezza dei diritti") il lavoro ha cambiato "faccia" (e la cambia ogni giorno di più) in rapporto diretto con le condizioni economiche, sociali e culturali del Paese.

Si percepisce, netta, la constatazione che, ormai da alcuni anni, si registri una lenta, inarrestabile, attuazione di "tutele dimezzate", secondo l'espressione che il Notiziario INCA-CGIL usò nella Rivista n. 10 del 2008.

Già, in quella sede, Raffaele Foglia, consigliere della Corte di Cassazione e presidente rimosso della Commissione di studi per la riforma del processo del lavoro avanzava il dubbio che gli interventi legislativi (L. 133/2008) - in tema di processo e di diritto del lavoro - fossero espressione di una "controriforma" in atto.

Va detto che questo provvedimento legislativo, è stato presentato alla "cultura del volgo" ("...al contadino non far sapere...") sia come un "pacchetto" di interventi per "modernizzare il mercato", sia come un nuovo *modus operandi* per gli utenti del settore ("...e, forse, un nuovo diritto del lavoro!").

La intitolazione della legge è un autentico "manifesto".

A vantaggio di quanti non abbiano avuto l'opportunità di approfondirla nella sua interezza, va detto che contiene:

"deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di Enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro".

L'obiettivo è quello di cominciare a riflettere insieme in merito ai molteplici aspetti problematici che la semplice lettura del titolo della legge comporta.

Da un punto di vista metodologico, si potrebbe pensare di rinviare ad altra occasione le norme che contengono esplicita delega al Governo in quanto, al di là dei "principi e criteri direttivi", sarà più utile andare ad esaminare - in concreto - le disposizioni adottate. Si pensi - così - sia all'art. 1, in tema di "lavori usuranti"; che all'art. 2, in tema di riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della Salute; ma anche all'art. 46, in tema di differimento di termini per l'esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato e di occupazione femminile.

Di tutt'altro spessore e rilievo sono le norme, contenute negli artt. 23 (Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi) e 24 ("modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità").

Le disposizioni ulteriori hanno la comune caratteristica di essere state introdotte in un legge dello Stato per portare a soluzione tematiche - più volte - discusse in sede scientifica e politica ed in attesa di soluzioni in epoca anteriore all'intervento della giurisprudenza.

Si pensi - a mero titolo di esempio - alle molteplici innovazioni introdotte al D.lgs. 276 del 10 settembre 2003 (c.d. legge Biagi) sulle quali - personalmente - preannuncio un autonomo intervento a commento in altra sede istituzionale.

Riflettendo sulle polemiche sollevate dalle norme (artt. 20-30-31-32-50) rinviate alle Camere dal Presidente della Repubblica, è da riferire - innanzitutto che, in data 29/4 u.s., il comma 9 dell'art. 31 è stato approvato dalla Camera e che è stato aggiunto un comma 9 bis.

E' utile procedere ad una lettura della formulazione più recente riportata in nota<sup>1</sup>:

<sup>1</sup> **Art. 31, comma 9 del "Collegato lavoro":** *"In relazione alla materie di cui all'articolo 409 del Codice di procedura civile, le parti contrattuali possono pattuire clausole compromissorie di cui all'art. 808 del Codice di procedura civile che rinviano alle modalità di espletamento dell'arbitrato di cui agli art. 412 e 412 quater del Codice di procedura civile, solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La clausola compromissoria, a pena di nullità, deve essere certificata in base alle disposizioni di cui al titolo VIII del decreto legislativo 20 settembre 2003 n. 276, dagli organi di certificazione di cui all'art. 675 del medesimo decreto legislativo e successive modificazioni. Le commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie insorte in relazione al rapporto di lavoro. La clausola compromissoria non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi. La clausola compromissoria non può riguardare controversie relative alla risoluzione del contratto di lavoro. Davanti alle commissioni di certificazione le parti possono farsi assistere da un legale di loro fiducia o da un rappresentante*

Allo stato nella formulazione, approvata dalla Camera, appaiono le seguenti modifiche rispetto al testo originario:

a) per quel che concerne l'arbitrato volontario: il testo, modificato dalla Camera e che ora passa al Senato, sancisce che le Commissioni di certificazione accertano la effettiva volontà delle parti di devolvere ad arbitri le controversie insorte in relazione al rapporto di lavoro (e non "che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro");

b) per quel che concerne la clausola compromissoria, la stessa non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero in tutti gli altri casi, se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro;

Per quel che concerne il licenziamento (art. 32), lo stesso deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione dei motivi, ove non contestuale, sempre in forma scritta, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l'intervento della

*dell'organizzazione sindacale o professionale a cui abbiano conferito mandato.*

**Comma 9 bis:** *"In assenza degli accordi interconfederali o contratti collettivi di cui al primo periodo del comma 9, trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo di cui al periodo precedente, entro i sei mesi successivi alla data di convocazione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, tenuto conto delle risultanze istruttorie del confronto tra le parti sociali, individua in via sperimentale fatta salva la possibilità di integrazioni e deroghe derivanti da eventuali successivi accordi interconfederali o contratti collettivi, le modalità di attuazione e di piena operatività delle disposizioni di cui al comma 9".*

organizzazione sindacale, diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

La forma scritta rappresenta la novità.

Condividendo - in partenza - la critica di Epifani: "...mettere sullo stesso piano chi non è uguale (chi lavora e chi assume) è il fondamento stesso degli attacchi alla condizione di chi lavora" (!), è da riferire la posizione di chi - in data 11 marzo - ha sottoscritto l'accordo con oltre trenta OO.SS. nel quale sul tema dell'applicazione dell'arbitrato ha rinviato ad un accordo interconfederale (da sottoscrivere entro un anno da varo della legge), indirizzato ad aree di controversia da definirsi.

L'arbitrato avrebbe ottenuto una nuova "forza giuridica" e si sarebbe offerto quale opportunità a vantaggio di lavoratori che non sono "tutelati da altre norme del nostro ordinamento".

Più pragmatica la posizione di chi ha auspicato un "tavolo tecnico" tra i protagonisti del mondo del lavoro per stilare linee guida di chi opererà come arbitro.

Nel procedere verso la fine della presente relazione, è opportuno che si avanzino alcune conclusioni che - si spera - introduttive ad un proficuo dibattito.

Non può essere avanzato il minimo dubbio che il diritto del lavoro del terzo millennio sia indirizzato a rivestire panni diversi da quelli del passato.

E' ferma convinzione che la carenza che -allo stato - si avverte, con maggiore urgenza e pressione, è quella di uno Statuto del Lavoro Autonomo (del quale, ad esempio, la Spagna si è dotata dall'11/7/2007 con la legge n. 20).

La fondamentale linea guida nei rapporti contrattuali è quella della buona fede e correttezza che, purtroppo, hanno conosciuto significative incrinature nelle pieghe della legislazione della crisi (da troppo tempo perdurante) e che quotidianamente dà luogo a misfatti inenarrabili.

Non può che convenirsi con chi ha considerato "inutili" le polemiche sollevate sull'arbitrato (VENETO).

Pare a chi Vi parla che - però - il motivo della inutilità è da riportare a fatti

storici ed istituzionali di differente matrice culturale.

Attualmente, non possono che indurre a riflettere le parole conclusive del Ministro del lavoro (10-4) in sede di Confindustria.

A suo avviso, infatti, "...La libertà economica si realizza solo in un contesto stabile in cui ci sia una giustizia giusta e certezze chiare.

Le riforme istituzionali e le riforme economiche sono - dunque - due facce della stessa medaglia che riguarda la libertà....".

Per rispetto al ruolo istituzionale del Ministro, mi astengo da qualsivoglia notazione, specie in tema di "giustizia giusta" e "certezze chiare".

La motivazione unica è nella scomparsa (voluta) del Giudice dei lavoratori: non il carico di lavoro, ma la progressiva assuefazione ad un presunto "stato di necessità" hanno indotto (ed inducono quotidianamente) i Magistrati togati a far prevalere - comunque - le ragioni di quanti potrebbero (ma, non vogliono), specie nel Mezzogiorno, far pervenire il Paese al superamento di una crisi (determinata da un ormai eccessivo anelito di "libertà e dignità").

Questo potrebbe essere l'unico (e vero) motivo della necessità della riscoperta dell'arbitrato.